



*Tribunale di Siena*

Presidenza

Siena, 30 giugno 2025

OGGETTO: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. - Previsione di redazione di atti e documenti in forma di documento analogico e di deposito dei medesimi con modalità non telematiche.

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art. 1 comma 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 27/12/2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2024) che, apportando modifiche al D.M. 29/12/2023 n. 217, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche presso i Tribunali ordinari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie – salvo eccezioni espressamente previste – avvenga esclusivamente con modalità esclusivamente telematiche ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.;

Richiamati i precedenti Decreti ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che – rilevati i generalizzati malfunzionamenti dei sistemi per la gestione del processo penale telematico – hanno consentito per il Tribunale di Siena il deposito analogico degli atti fino al 30 giugno 2025;

Letta la relazione di aggiornamento del Magrif della sezione penale, depositata in data 26 giugno 2025, nella quale si dà atto che, dopo i primi mesi di sperimentazione dell'applicativo APP 2.0 e alcuni interventi correttivi apportati sono stati superati numerosi malfunzionamenti e plurime anomalie;

Considerato, d'altra parte, che nella stessa relazione si evidenzia una serie di problematiche ancora in via di superamento, in relazione alle quali appare indispensabile, ad oggi, continuare a consentire la possibilità di procedere al deposito cartaceo degli atti, onde evitare decadenze processuali.

In particolare:

a) **residuano alcuni flussi giuridicamente rilevanti che non possono in alcun modo essere gestiti tramite l'applicativo APP:**

- riesame avverso misure cautelari reali adottate dal g.i.p.
- appelli avverso i provvedimenti decisori emessi dai Giudice di Pace
- reclami ex art. 410-bis c.p.p., avverso provvedimenti di archiviazione;
- procedimenti del giudice dell'esecuzione;
- flussi in cui debba provvedere, d'urgenza, un giudice persona fisica differente dall'assegnatario del procedimento.
- ricorsi ex art. 99 D.P.R. 115/2002

b) sono assai frequenti imprevedibili e non preventivamente segnalati **malfunzionamenti del sistema**, generalizzati e non relativi a singoli profili utenti-magistrati o singoli procedimenti, che rendono radicalmente impossibile l'utilizzo dell'applicativo. Si tratta sia di interruzioni, sia di rallentamenti tali da rendere sostanzialmente impossibile l'utilizzo dell'applicativo APP nel concreto farsi della giurisdizione (attività urgenti o attività d'udienza). Capita di frequente, ad esempio, che per svariate ragioni, al momento ignote, che risulti impossibile sottoscrivere e depositare un dispositivo di sentenza relativo ad un procedimento specifico, in vista della successiva lettura in udienza.

Spesso, anche minimi errori di inserimento da parte delle segreterie del PM o delle cancellerie rendono impossibile l'utilizzo di APP per la redazione e il successivo deposito digitale e dunque per l'espletamento dell'attività.

c) risulta impossibile, allo stato, procedere alla redazione e deposito digitale di determinati provvedimenti, attesa la **mancata previsione della specifica tipologia di atto nel c.d. «titolario» predisposto nell'applicativo App.**

Non sono previsti, ad esempio, i seguenti atti e provvedimenti:

- Provvedimenti in materia pre-cautelare;
- Verbale di interrogatorio preventivo o successivo in materia cautelare personale;
- Ordinanza «*mista*» in materia cautelare personale, con la quale in parte si accoglie ed in parte si rigetta la cautela richiesta dal Pubblico Ministero;
- Ordinanza «*mista*» in materia cautelare, con la quale si adottano sia misure personali che misure reali;
- ordinanze in materia cautelare reale;

- Posizione giuridica provvisoria da comunicare agli interessati;
- Provvedimenti in materia di intercettazione e tabulati (salvo convalida tabulati d'urgenza);
- Dispositivo con sostituzione pena *ex art. 186*, comma *9-bis* C.d.S. (differente rispetto alla sostituzione *ex art. 20-bis* cod. pen.);

Si comprende che per tali (numerosi) atti, procedere in via informatica, utilizzando la voce «atto atipico», ovvero «atto generico», comporterebbe un'alterazione significativa del dato, con conseguente totale inaffidabilità delle statistiche relative all'attività del singolo magistrato e dell'Ufficio di appartenenza.

d) permangono gravi problematiche attinenti al “passaggio” tra le varie fasi procedurali.

- Il Pubblico Ministero in sede di esercizio dell'azione penale tramite decreto di citazione diretta a giudizio non può creare sull'applicativo APP il fascicolo dell'udienza pre-dibattimentale da sottoporre al giudice, né il fascicolo contenente gli atti di cui all'art. 431 cod. proc. pen., da sottoporre al giudice dell'eventuale prosecuzione dibattimentale;
- il Giudice dell'udienza predibattimentale che ordini la prosecuzione dibattimentale, non può assicurare la ri-trasmissione digitale del fascicolo delle indagini preliminari al locale Pubblico Ministero, né la trasmissione digitale ad altro giudice del fascicolo destinato alla prosecuzione dibattimentale;
- il g.i.p./g.u.p., a seguito di emissione del decreto che dispone il giudizio, o del decreto di giudizio immediato non può creare sull'applicativo il sotto-fascicolo per il dibattimento, contenente gli atti previsti dall'art. 431 cod. proc. pen, né il sotto-fascicolo della misura cautelare.

Ciò ha imposto la formazione e trasmissione in via analogica del fascicolo, non essendo possibile utilizzare efficacemente l'applicativo TIAP (sono in corso sperimentazioni e verifiche), che non consente di limitare la *discovery* nei termini previsti dalla legge.

- È precluso agli avvocati, tra il momento dell'emissione del decreto di citazione e la protocollazione da parte della Cancelleria del dibattimento del fascicolo, il deposito di qualunque atto tramite il PDP (il destinatario non è più la Procura e non è ancora il Tribunale e il sistema non consente il deposito).

e) Permangono gravi problematiche relative al **deposito di atti e documenti nel corso dell'udienza**.

- Allo stato le aule – nonostante gli sforzi organizzativi profusi e in corso – non sono compiutamente attrezzate per consentire a Procura e difensori il deposito direttamente su APP.
- In ogni caso, le sperimentazioni occorse hanno dimostrato che il tempo che intercorre tra il caricamento del documento su PDP e la sua disponibilità su APP si misura anche in diversi minuti per i documenti meno pesanti (di tal che qualunque produzione minimamente corposa è del tutto incompatibile con i tempi di svolgimento dell'udienza).

Fino a quando non sarà possibile gestire i depositi telematici anche durante l'udienza, appare necessario sollecitare le parti a depositare anche in digitale (tramite portale deposito atti penali ovvero con altre modalità utili quali supporti di memoria, invio tramite e-mail o PEC, ma comunque avendo cura, per assicurare la corretta leggibilità, di formare tanti file quanti sono i documenti da produrre e di numerarli adeguatamente) i documenti prodotti in cartaceo in udienza, onde evitare di gravare la cancelleria della scansione di tutte le produzioni.

Ritenuto che le problematiche sopra illustrate, emerse già a seguito di un'iniziale applicazione della nuova normativa, debbano essere considerate alla stregua di malfunzionamenti a livello locale del sistema informatico, tali da pregiudicare lo spedito e corretto svolgimento dell'attività processuale e idonei a causare un significativo rallentamento delle risposte giudiziarie, in evidente contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p., che consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici – ravvisabili non solo in caso di blocco del sistema informatico, ma anche nelle ipotesi in cui l'applicazione, in relazione alla realtà organizzativa dell'ufficio, non si presti ad un utilizzo efficace (in questo senso, v. Corte di cassazione n. 43678/2024 del 5.11.2024) –, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal direttore generale per i Servizi Informativi

Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Ritenuto che, in attesa dell'adeguata e graduale implementazione dell'applicativo APP che garantisca l'eliminazione delle problematiche, appare opportuno prevedere il c.d. regime del doppio binario limitatamente agli atti e ai flussi sopra elencati, consentendo in tali casi la redazione di atti e documenti anche con modalità analogiche nonché il deposito materiale (con possibilità di adottare atti in formato nativo/digitale anche mediante l'applicativo APP), quantomeno sino al 30 settembre 2025, in attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi informatici;

Ritenuto, invece, che appare opportuno mantenere ferma la previsione dell'obbligatorietà del deposito di atti, documenti, richieste e memorie in tutte le altre ipotesi, salvo nel caso di contingenti problematiche tecniche nel deposito di singoli atti, che richiedono l'intervento dell'assistenza sistemistica, o di improvvise interruzioni del servizio, che impongono di ritardare il deposito degli atti fino al ripristino dei sistemi;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 comma 4 c.p.p.

ACCERTA E ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Siena e per l'effetto

DISPONE

che sino al 30 settembre 2025, salva l'anticipata risoluzione delle criticità evidenziate, oltre che mediante l'applicativo APP, gli atti, documenti, richieste e memorie possano redigersi con modalità analogiche nonché depositarsi materialmente (mediante il regime del c.d. doppio binario), relativamente ai seguenti atti e flussi procedurali:

o Produzioni documentali in udienza, con invito alle parti a fornire al Tribunale, oltre alle copie cartacee dei documenti, una copia digitale degli stessi da inserire nel fascicolo telematico a cura della cancelleria;

o Deposito di atti relativi a flussi attualmente non gestibili tramite APP, quali:

- riesame avverso misure cautelari reali adottate dal g.i.p.
- appelli avverso i provvedimenti decisori emessi dai Giudice di Pace
- reclami ex art. 410-bis c.p.p., avverso provvedimenti di archiviazione;
- procedimenti del giudice dell'esecuzione;

o Deposito di provvedimenti relativi a processi assegnati ad altri magistrati.

o Deposito di provvedimenti emessi da Giudici provvisoriamente assegnati ad altro ufficio;

o deposito di atti per i quali non è prevista una specifica voce nel “titolario” di APP

o flussi dell’ufficio GIP/GUP ad oggi non gestibili tramite APP, segnatamente:

- formazione del fascicolo per il dibattimento
- riapertura indagini.

o ogni altro caso in cui insorgano problematiche tecniche o interruzioni del servizio tali da non consentire il compimento dell’atto in tempo utile, da attestare nell’atto stesso a cura del Giudice o del cancelliere che lo redige.

Visti gli artt. 110 co. 4 e 111-ter, richiamati dall’art 175 bis co 3 c.p.p.;

#### DISPONE

che gli atti/documenti analogici così depositati dovranno essere successivamente convertiti in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico, soprattutto nei procedimenti che sono già stati oggetto di digitalizzazione del cartaceo.

#### INVITA

il Magrif del settore penale a informare tempestivamente il Presidente del Tribunale, il Presidente della sezione penale e tutti i magistrati (professionali e onorari) della sezione penale di ogni sviluppo del procedimento di digitalizzazione del processo penale.

#### ORDINA

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale.

Si comunichi:

- a tutti i magistrati (professionali e onorari) dell’Ufficio
- al Procuratore della Repubblica
- al Consiglio dell’Ordine degli avvocati

Il Presidente del Tribunale  
*Dott. Gianmarco Marinai*